

STATUTO

di

FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE

Approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci il 9 giugno 2012

Titolo I

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

1. È costituita l'Associazione sindacale dei Dirigenti e dei Quadri Apicali di Aziende Industriali, produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, denominata "FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE" (PA-AG-CL-TP), (qui di seguito "Associazione") con sede a Palermo.
2. L'associazione non ha fini di lucro e aderisce alla Federmanager (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali), già Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali - e tramite essa alla Confederazione alla quale quest'ultima aderisce.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
4. Laddove non regolate dal presente Statuto, le regole associative (servizi, partecipazione agli Organi) saranno oggetto di apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 2

1. Federmanager Sicilia Occidentale è un'Associazione di rappresentanza di competenze professionali, espressione di una cultura di impresa portatrice di valori identitari distintivi quali la capacità innovativa, la competitività, la meritocrazia, l'etica e la responsabilità sociale. Nella sua funzione di Organismo di rappresentanza sindacale e contrattuale, l'Associazione esercita la propria rappresentatività nei confronti di tutte le componenti manageriali delle imprese.
2. L'Associazione sindacale è indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione politica e persegue lo scopo di valorizzare lo status dei dirigenti, dei quadri ai quali si applica un contratto collettivo o un accordo anche aziendale sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze e attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa all'art. 1, comma 1, sezione 2, dell'accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito identificati collettivamente come "quadri apicali"), dei quadri non rientranti in quest'ultima definizione e delle altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo (in appresso tutte collettivamente riferite come "Categoria") in tutte le sue componenti ed in particolare di:
 - a) porre al servizio del Paese le energie individuali e collettive dei Soci al fine di contribuire, nel miglior modo possibile, all'incremento ed al miglioramento delle attività produttive della Regione Siciliana, nonché all'ampliamento dei livelli occupazionali onde perseguire l'obiettivo di un armonico sviluppo;
 - b) difendere e tutelare gli interessi dei Soci, rappresentandoli nei rapporti collettivi di lavoro (contratti, regolamenti, accordi, controversie) riguardanti la categoria;
 - c) assistere, anche giudizialmente, i singoli Soci nelle controversie che eventualmente sorgessero durante ed in conseguenza del loro rapporto di lavoro;
 - d) curare l'assistenza morale e, compatibilmente coi mezzi di cui dispone, quella materiale dei Soci;
 - e) promuovere, ed attuare, favorendo la collaborazione fra i Soci, qualsiasi iniziativa di carattere formativo e culturale tendente alla valorizzazione ed al perfezionamento della funzione e della professionalità degli iscritti;
 - f) promuovere, anche in rapporto con le altre componenti sociali, lo sviluppo di relazioni industriali tali da migliorare l'efficienza delle imprese nel rispetto degli interessi generali del territorio;

- g) contribuire alla soluzione dei problemi generali, ponendosi come strumento di supporto e stimolo degli organi di governo regionale e locale, con relativi studi, valutazioni e proposte;
- h) promuovere una maggiore presenza della Categoria per la soluzione dei problemi del territorio in cui opera e favorirne l'inserimento negli organismi territoriali nei quali siano rappresentate le forze del lavoro.
- i) promuovere e fornire servizi, anche di tipo collaterale alle attività istituzionali, a favore della categoria al fine di promuovere lo sviluppo associativo e fidelizzare il rapporto con gli iscritti.

3. L'Associazione, per gli scopi statuari ed, in particolare, per la cura dell'assistenza morale e materiale dei soci, può costituire enti ed organismi preposti a tali finalità, su proposta del Presidente, con provvedimento del Consiglio Direttivo, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti.

4. L'Associazione adotta il Codice Etico di Federmanager. Il codice etico si applica, senza eccezione alcuna, ai Soci, agli Organi ed agli Organismi sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori esterni nonché a tutti coloro che operano per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Titolo II

RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

Articolo 3

1. All'Associazione sindacale possono iscriversi coloro che in Aziende industriali, produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato o retribuito con la qualifica di Dirigenti ai sensi dell'art. 2095 c.c., nonché i lavoratori in servizio od in pensione con la qualifica di Quadro, nelle forme stabilite dallo Statuto Federmanager e le altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo in tutte le sue componenti.

2. Per la categoria dei Quadri sono iscrिवibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (di seguito identificati come "quadri apicali").

3. Conseguentemente possono far parte sia del Comitato Esecutivo che del Consiglio Direttivo, i rappresentanti della suddetta Categoria dei Quadri (nel numero di 1 per il Comitato Esecutivo e fino ad un massimo di 3 per il Consiglio Direttivo).

4. E' causa di non iscrिवibilità svolgere attività contrarie agli scopi dell'Associazione sindacale. E' altresì causa di non iscrिवibilità l'essere iscritto ad altri Sindacati di lavoratori subordinati.

5. Coloro che continuano, quali dirigenti o quadri apicali, un rapporto di lavoro dipendente, pur essendo titolari di pensione, sono considerati dirigenti o quadri apicali in servizio a tutti gli effetti.

Articolo 4

1. Per l'ammissione a Socio deve essere presentata domanda per iscritto al Presidente dell'Associazione sindacale allegando la documentazione dalla quale risultino i requisiti previsti all'art. 3.

2. Tale domanda, insieme agli allegati, sarà esaminata dal Presidente, che deciderà in merito all'accettazione. Contro l'eventuale rifiuto all'ammissione, l'interessato può appellarsi al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncerà al riguardo entro un mese dalla presentazione del ricorso. Il giudizio del Consiglio Direttivo è inappellabile e insindacabile.

3. Accolta la domanda l'Associazione sindacale ne darà comunicazione all'interessato ed eventualmente all'azienda.

Articolo 5

1. L'iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti statuari per il periodo di un anno solare e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno, se non vengono rassegnate le dimissioni, da inviare anticipatamente a mezzo lettera raccomandata, entro il 30 Settembre.

2. Le iscrizioni ad anno iniziato sono impegnative per il socio fino alla fine dell'anno solare successivo ed il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui viene accettata la richiesta di ammissione.

3. Il Socio è tenuto a pagare il contributo associativo annuale.
4. L'Associazione sindacale può chiedere ai propri iscritti, a proprio totale favore, una maggiorazione del contributo sindacale stabilito dalla FEDERMANAGER, specificando le particolari esigenze che la richiedono.
5. L'attestazione da parte del Presidente dell'associazione sindacale del mancato pagamento delle quote associative, costituisce idoneo titolo per richiedere ingiunzione di pagamento nei confronti del socio moroso.
6. Il contributo associativo è intrasmissibile a terzi.

Articolo 6

1. La qualifica del Socio si perde:
 - a) per dimissioni, le quali non esonerano però il Socio dagli impegni assunti ai termini dell'articolo precedente;
 - b) per la perdita della qualifica di dirigente o quadro apicale, fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma;
 - c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, per gravi motivi morali o disciplinari;
 - d) per il venir meno delle condizioni di ammissibilità all'Associazione sindacale, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;
 - e) per morosità nel pagamento dei contributi protratta per oltre un anno deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. La perdita della qualifica di Socio nei modi previsti alle lettere b) e c) fa cessare senz'altro gli obblighi del Socio verso l'Associazione sindacale; contro le relative deliberazioni è ammesso il ricorso al Collegio dei Proviviri, la cui decisione è definitiva.
3. Il Socio che per ragioni di lavoro cambi residenza e venga iscritto ad un'altra Associazione sindacale territoriale di Dirigenti Industriali aderente alla Federazione Nazionale, può ottenere, a partire dalla data della nuova iscrizione, di essere sciolto dagli impegni verso l'Associazione.
4. Il Socio che cessa dalla qualifica di dirigente o quadro apicale può, a propria domanda, continuare a rimanere iscritto all'Associazione stessa, sempre che non svolga attività lavorativa subordinata con altra qualifica o comunque incompatibile, nel caso del quadro apicale, con quanto espresso all'art. 3, secondo comma, dello Statuto.

Articolo 7

1. Compete all'Associazione costituire nell'ambito delle aziende operanti nella propria circoscrizione territoriale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti, e Rappresentanze Sindacali Aziendali dei quadri apicali a cui si applichi un contratto collettivo o un accordo aziendale sottoscritto da Federmanager, sulle quali esercitano attività di coordinamento e di controllo, soprattutto ai fini dell'osservanza del presente Statuto, nonché delle delibere e delle decisioni dei competenti Organi associativi.
2. La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle R.S.A., dei Coordinamenti di R.S.A., dei Coordinamenti dei Gruppi Pensionati, Giovani e di Commissioni consultive, sono regolati da apposito regolamento.
3. I componenti delle R.S.A. devono essere iscritti all'Associazione e possono essere eletti o designati, rispettivamente, solo da dirigenti o quadri apicali che risultino, a loro volta, iscritti all'Associazione.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

1. Sono Organi dell'Associazione sindacale:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

2. Assolvono a funzioni consultive le Commissioni che sono composte da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Titolo IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9

1. L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i Soci dell'Associazione sindacale stessa.
2. Possono parteciparvi soltanto i Soci che siano in regola con il pagamento dei contributi sociali, al 31 dicembre dell'anno antecedente l'assemblea.
3. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare, mediante conferimento di delega scritta, da altro Socio. E' consentito un massimo di tre deleghe per Socio.
4. L'Assemblea dovrà essere composta per almeno il 70% da dirigenti mentre ai quadri apicali sarà riservata una quota, comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero di quadri apicali iscritti all'Associazione rispetto al numero complessivo di Soci iscritti.

Articolo 10

1. L'Assemblea:
 - a) determina l'indirizzo dell'Associazione sindacale,
 - b) esprime pareri, dibatte e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'Associazione sindacale;
 - c) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione sindacale;
 - d) elegge il Presidente, i dodici membri del Consiglio Direttivo, nonché il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri per la durata di un triennio;
 - e) delibera le modifiche allo Statuto;
 - f) delibera su ogni altro argomento non compreso tra le competenze degli altri organi o nel caso in cui questi siano palesemente inadempienti.

Articolo 11

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. Le Assemblee sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale od anche altrove, con lettera ai Soci a mezzo posta ordinaria, posta elettronica e fax da spedirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. L'Assemblea può essere chiamata a deliberare anche con votazione per " referendum ". Spetta al Consiglio Direttivo di stabilire, di volta in volta, se l'Assemblea debba essere chiamata con votazione per " referendum " o con formale convocazione di adunanza.
4. L'invito deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e del luogo di convocazione e può anche precisare gli estremi della seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.
5. Nel caso di votazione per referendum l'invito deve contenere, oltre all'indicazione dell'ordine del giorno ed alla precisazione che trattasi di assemblea con votazione per " referendum ", anche

l'indicazione della data di chiusura delle votazioni, dell'ora e del luogo ove avviene lo scrutinio delle schede.

Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza dal vice Presidente Vicario o in assenza dal vice Presidente o, in mancanza degli anzidetti, dal Socio eletto dall'Assemblea.
2. L'Assemblea, su proposta del Presidente nomina, tra i Soci, un segretario, che redige i verbali della adunanza, e tre scrutinatori per il controllo delle votazioni, di cui uno con funzione di Coordinatore, scelti fra i Soci che non hanno presentato la candidatura.
3. Per le Assemblee con votazione per "Referendum" la chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 30 giorni dalla data di spedizione dell'avviso a mezzo fax, e-mail o posta.
4. Lo scrutinio delle schede viene eseguito sotto il controllo dei tre scrutinatori nominati così come previsto al precedente comma 2.
5. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i Soci.

Articolo 13

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta ogni anno, non oltre il primo semestre.
2. L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un quinto dei soci.
3. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, presenti ancorché con delega, ad eccezione dei casi in cui debbano essere deliberati i punti di cui alla lett. d) ed e) del precedente art. 10, per i quali in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei soci.
4. Fermo quanto stabilito al precedente comma, per la validità delle deliberazioni che comportano modifiche statutarie, è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei dirigenti iscritti in prima convocazione, e di almeno il 30% dei dirigenti iscritti in seconda convocazione. In entrambi i casi è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso di votazione per "referendum", resta ferma la necessità della partecipazione di almeno il 30% dei dirigenti iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, ad eccezione di quelle concernenti le modifiche statutarie, che necessitano della maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.
6. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano e per acclamazione unanime. La forma di votazione sarà, di volta in volta, determinata dall'Assemblea per alzata di mano, salvo diversa forma prevista nello Statuto.

Articolo 14

1. Per le elezioni di cui al comma d) dell'articolo 10 valgono le seguenti inderogabili norme:
 - a) L'Assemblea, all'inizio dei lavori, dovrà decidere l'orario di apertura e chiusura delle votazioni.
 - b) Le candidature dovranno pervenire presso la sede sindacale entro e non oltre le ore dodici del quinto giorno lavorativo (esclusi sabato, domenica e festività) precedente la data fissata per l'Assemblea.
 - c) possono presentarsi come candidati i Soci, iscritti all'Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione;
 - d) I soci procederanno alla elezione, con votazione segreta, scegliendo fra le candidature presentate entro i termini di cui al precedente comma.
 - e) Per le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo può essere espresso un massimo di preferenze pari alla metà più uno dei componenti da eleggere.
 - f) Nel caso che per il Presidente sia pervenuta una sola candidatura, l'Assemblea può procedere alla elezione per acclamazione.
 - g) In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di iscrizione associativa

2. Limitatamente al Consiglio, i componenti sono eletti tramite due separate votazioni tra i Soci dirigenti ed i Soci quadri apicali, ciascuno per la sua quota di partecipazione.
3. Il numero di dirigenti in quiescenza non potrà rappresentare più del 40% dei Consiglieri dirigenti mentre i Consiglieri quadri apicali dovranno essere tutti in servizio.
4. Oltre gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea può discutere e decidere su eventuali mozioni presentate dai soci.

Titolo V

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di diciotto membri:
 - Presidente
 - Vice Presidente/Vice Presidenti
 - Tesoriere
 - Membri eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 10
 - Presidente uscente, salvo esplicita rinuncia
 - Membri cooptati tra i soci su proposta del Presidente e ratifica del Direttivo, con facoltà di revoca.
2. Qualora esigenze organizzative lo richiedano, il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un secondo Vice Presidente, attribuendo ad uno dei due Vice Presidenti la funzione di Vicario.
3. Su proposta del Presidente, uno dei componenti od altro Socio assume l'incarico di Segretario del Consiglio Direttivo. L'incarico può essere revocato dal Consiglio.
4. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
 - a) promuove, delibera ed attua le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto; determina i programmi che il Comitato Esecutivo dovrà realizzare;
 - b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) esamina e ratifica il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, predisposto dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
 - d) decide in sede di appello sull'accoglimento dei nuovi soci, giusto l'articolo 4 del presente Statuto;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
 - f) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea, con l'obbligo di chiedere al più presto la ratifica da parte di quest'ultima;
 - g) designa i delegati alle Assemblee ordinaria e straordinaria della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
 - h) designa i rappresentanti dell'Associazione nell'Unione Regionale Dirigenti Aziende Industriali della Sicilia;
 - i) designa o nomina i rappresentanti dell'Associazione sindacale presso Enti, Organi, Commissioni ed Associazioni;
 - j) ratifica le proposte adottate dal Presidente di nomina di uno o due Vice Presidenti, del Tesoriere, dei componenti del Comitato Esecutivo e delle Commissioni. Tali componenti potranno essere scelti tra i soci, anche se non componenti il Consiglio Direttivo. La mancata ratifica dovrà essere motivata;
 - k) ratifica la proposta adottata dal Presidente di nomina del coordinatore della Commissione Sindacale;
 - l) Il Presidente e il Vice Presidente, di norma, non possono essere entrambi dirigenti pensionati.
 - m) decide il numero delle Commissioni, attribuendone le materie di competenza;
 - n) determina il contributo associativo e l'eventuale maggiorazione dei contributi annui;

o) delibera su tutte le materie che per il presente statuto non siano espressamente di competenza dell'Assemblea o di altri Organi.

5. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere la sostituzione avverrà con il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti al Consiglio nelle votazioni precedenti rispettando peraltro la proporzione e le limitazioni di cui al precedente art.15. In caso di parità di voti, subentrerà il più anziano di iscrizione associativa.

6. In casi gravi, per motivi morali, penali (a seguito di condanne passate in giudicato), di inoperatività evidente, di assenza assoluta per oltre tre mesi o di palese contraddittorietà con i deliberati dell'Assemblea, i due terzi dei componenti eletti del Consiglio Direttivo possono proporre al Consiglio Direttivo la delibera di destituzione del Presidente.

7. In caso di adozione del provvedimento di destituzione del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà, seduta stante, convocare una assemblea straordinaria entro i termini strettamente necessari.

8. Se il provvedimento di destituzione verrà ratificato dall'Assemblea, la stessa procederà a rinnovare tutti gli organi elettivi di sua competenza per il successivo triennio, che decorrerà dalla data di detto rinnovo.

9. Se il provvedimento di destituzione verrà rigettato dall'Assemblea, questa procederà alla elezione di nuovi dodici componenti il Consiglio Direttivo; in tal caso il triennio per l'espletamento del mandato riprenderà l'originario decorso.

Articolo 16

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti (arrotondato all'unità inferiore). In questo ultimo caso la riunione dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera, fax o e-mail, con conferma di lettura, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto a quello fissato per la riunione; nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabiliti per la riunione.

3. Le riunioni sono valide quando interviene, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Il Consigliere eletto che, per tre volte consecutive, non intervenga senza giustificato motivo alle riunioni, decade dalla carica e al suo posto subentrerà il socio primo dei non eletti.

Titolo VI

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 17

1. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri che durano in carica tre anni. Gli eventuali subentranti dureranno in carica per la quota di tempo rimanente rispetto al triennio; il Presidente procederà alla nomina, che viene sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

2. Ne fanno parte di diritto il Presidente, il/i Vice Presidenti, il Tesoriere, il coordinatore della Commissione Sindacale. Gli altri componenti, nel numero stabilito nel primo comma del presente articolo, sono quelli la cui proposta adottata dal Presidente, sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto nella lett. h dell'art. 15 del presente Statuto.

3. Su proposta del Presidente, uno dei componenti od altro Socio assume l'incarico di Segretario del Comitato esecutivo. L'incarico può essere revocato dal Comitato.

4. Il Comitato Esecutivo ha le seguenti attribuzioni:

a) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) realizza i programmi approvati dal Consiglio Direttivo;

- c) nomina e revoca eventuali addetti, stabilendone, ove del caso, i relativi compensi;
- d) istruisce le pratiche per l'esame del Consiglio Direttivo;
- e) surroga il Consiglio Direttivo in caso di urgenza;
- f) cura il collegamento con le Commissioni;
- g) prende ogni altro provvedimento che non sia espressamente riservato agli altri organi e compie gli atti necessari al buon funzionamento dell'Associazione sindacale;
- h) su proposta del Presidente, adotta le opportune iniziative perché vengano effettuate periodiche consultazioni con le realtà più significative e rilevanti.

Articolo 18

1. Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre dei propri membri. Le riunioni sono valide quando intervenga la metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed - a parità di voti - prevale il voto del Presidente. Il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non interviene alle riunioni decade dalla carica.
2. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, mediante lettera, fax o e-mail con preavviso di almeno 10 giorni rispetto a quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, è ammessa la convocazione con un preavviso di almeno 2 giorni.
3. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabiliti per la riunione.
4. I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo sono a disposizione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Titolo VII

PRESIDENTE

Articolo 19

1. Il Presidente presiede di diritto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo; rappresenta l'Associazione sindacale tanto nei rapporti interni che di fronte a terzi; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dagli organi sociali.
2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo che deve però ratificarne l'operato nella prima adunanza.
3. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli assegni circolari e di conto corrente e tutti gli altri documenti inerenti la gestione economica e finanziaria dell'associazione sindacale.
4. Nel caso in cui l'assemblea sia chiamata a votare "per referendum", il Presidente nomina il seggio elettorale per lo scrutinio delle schede pervenute entro i termini.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

Titolo VIII

TESORIERE

Articolo 20

1. Al Tesoriere è affidata la gestione economica e finanziaria dell'Associazione sindacale.
2. Egli provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese in conformità alle deliberazioni approvate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo, ed a predisporre il progetto di bilancio.

3. Congiuntamente con il Presidente o con il Vicepresidente, ovvero separatamente, nei modi e nei limiti stabiliti da apposita delibera del Comitato Esecutivo, firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e tutti gli altri documenti inerenti la gestione economica e finanziaria dell'Associazione sindacale.
4. Per ciascun anno solare compila il Bilancio consuntivo dell'anno decorso e lo presenta al Collegio sindacale per la successiva approvazione da parte dei competenti Organi dell'Associazione.
5. Provvede altresì, in conformità alle direttive del Presidente, a predisporre il Bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dei competenti Organi dell'Associazione.
6. I Bilanci, con i relativi allegati, devono essere depositati presso l'Associazione durante i dieci giorni precedenti la riunione dell'Assemblea convocata per approvarli.

Titolo IX

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21

1. Il Collegio Sindacale, ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione sindacale e di redigere la relazione al progetto di bilancio.
2. E' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea contestualmente e con le stesse procedure del Consiglio Direttivo. Dura in carica per un triennio.
3. Non si potrà essere eletti a tali cariche per più di due mandati consecutivi.
4. In caso di cessazione dalla carica di un componente effettivo, per qualsivoglia motivo, gli subentrerà il supplente che ha ricevuto più voti.
5. Nella seduta di insediamento indetta dal Presidente i membri effettivi del Collegio eleggono nel proprio ambito il Presidente. Nel caso di cessazione di quest'ultimo dalla carica, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente sarà eletto, nell'ambito del Collegio, dai componenti effettivi appositamente convocati dal più anziano di età.
6. Nella seduta d' insediamento i componenti effettivi nominano fra i Soci dell'Associazione, d'intesa unanime, i componenti mancanti, rispetto alla composizione numerica (effettivi e supplenti) prevista in Statuto, in tutti casi di difetto di candidature o mancata nomina per elezione. Analoga procedura si applica nel caso di indisponibilità o mancanza di componente supplente.
7. Il Presidente del Collegio sindacale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Titolo X

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 22

1. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sull'osservanza delle norme statutarie, sul comportamento etico dei soci, e, su richiesta del Consiglio Direttivo, può essere chiamato ad esprimere pareri consultivi.
2. E' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea contestualmente e con le stesse procedure del Consiglio Direttivo, e dura in carica per un triennio.
3. Non si potrà essere eletti a tali cariche per più di due mandati consecutivi. Sono eleggibili solo i dirigenti iscritti da almeno cinque anni.
4. In caso di cessazione dalla carica di un componente effettivo, per qualsivoglia motivo, gli subentrerà il supplente che ha ricevuto più voti.
5. Nella seduta di insediamento indetta dal Presidente i membri effettivi del Collegio eleggono nel proprio ambito il Presidente. Nel caso di cessazione di quest'ultimo dalla carica, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente sarà eletto, nell'ambito del Collegio, dai componenti effettivi appositamente convocati dal più anziano di età.

6. Nella seduta d' insediamento i componenti effettivi nominano fra i Soci dell'Associazione, d'intesa unanime, i componenti mancanti, rispetto alla composizione numerica (effettivi e supplenti) prevista in Statuto, in tutti casi di difetto di candidature o mancata nomina per elezione. Analoga procedura si applica nel caso di indisponibilità o mancanza di componente supplente.

Titolo XI

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI

Articolo 23

1. L'Associazione sindacale non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione sindacale, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190. della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Gli esercizi dell'Associazione sindacale chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare. Entro quattro mesi dalla data di chiusura, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e del rendiconto finanziario.

Articolo 24

1. La quota o contributo associativo non è suscettibile di negoziazione, né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale, né è trasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo, anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Associazione sindacale e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o dei suoi diritti e obblighi a terzi.

Titolo XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.25

1. L'Associazione può essere sciolta per volontà dei Soci e per disposizione legislativa.
2. Nel primo caso, la deliberazione dell'Assemblea è valida se presa con l'intervento dei due terzi e col voto favorevole della metà più uno dei Soci iscritti. La deliberazione di scioglimento disciplina anche la destinazione del patrimonio sociale.
3. Nel secondo caso, se l'Associazione conserva le disponibilità del patrimonio sociale, i Soci si pronunciano sulla sua destinazione con le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo riuniti in Assemblea se ciò è possibile o altrimenti a mezzo di "referendum" scritto.
4. All'Assemblea è demandata eventualmente anche la nomina di uno o più liquidatori.

Titolo XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

2. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento allo Statuto federale ed alle norme di legge in materia.
3. Tutte le norme previste nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Le successive modifiche statutarie entreranno in vigore nel triennio successivo a quello di approvazione dell'Assemblea dei soci.
4. Le cariche sociali ricoperte alla data di entrata in vigore del presente Statuto dureranno sino alla scadenza del mandato per cui erano state elette.